



**Provincia di
Vercelli**



CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI VERCELLI E L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI AI SENSI DEL D.Lgs. 192/05, DELLA L.R. 3/2015 E DELLA D.G.R. 29 DICEMBRE 2015, n. 23-2724.

Vista la Legge Regionale del Piemonte 26 aprile 2000, n. 44 *“Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”*.

Vista la D.G.R. 4 agosto 2009, n. 46-11968 *“Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria – Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell’edilizia ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia” e ss.mm.ii.*

Visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 - *Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.*

Vista la D.G.R. 6 ottobre 2014 n. 13-381 recante *“Disposizioni operative per la costituzione e gestione del catasto degli impianti termici in attuazione del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. e del D.P.R. 74/2013. Approvazione nuovi modelli di libretto di impianto e rapporto di efficienza energetica” e s.m.i.*

Vista la Legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 - *Disposizioni regionali in materia di semplificazione.*

Visto l’articolo 5 della L.R. 29 ottobre 2015, n. 23 *“Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”*, con il quale sono state conferite alla Provincia di Vercelli le funzioni fondamentali attribuite

dall'articolo 1, comma 44 della L. 56/2014, le funzioni fondamentali degli enti di area vasta di cui all' articolo 1, comma 85 della L. 56/2014 e le funzioni di competenza delle province ai sensi dell'articolo 2 della predetta Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23, ivi comprese le funzioni in materia di controllo e uso razionale dell'energia e del risparmio energetico e di controllo degli impianti termici di cui all'art. 53 della L.R. 44/00 sopra richiamata.

Vista la Legge Regionale 26 settembre 2016, n. 18 “ Nuova disciplina dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (ARPA)”

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 23-2724 del 29/12/2015 - *Disposizioni regionali in materia di accertamento e ispezione degli impianti termici in attuazione del d.p.r. 74/2013 e degli articoli 39, comma 1, lettera c), 40 e 41 della l.r. 11 marzo 2015 n. 3.*

Dato atto che, ai sensi della D.G.R. richiamata al punto precedente:

- le Province e la Città Metropolitana di Torino sono confermate quali Autorità Competenti allo svolgimento degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici;
- al fine di verificare l’efficacia delle procedure e metodologie introdotte dalla succitata deliberazione è previsto lo svolgimento di una campagna ispettiva sperimentale su tutto il territorio regionale;
- le Province e la Città Metropolitana di Torino possono svolgere le attività di competenza tramite proprio personale o mediante affidamento del servizio all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Piemonte (di seguito A.R.P.A.);
- al fine di dare copertura alle spese per l’avvio della suddetta campagna ispettiva la Regione Piemonte con D.D. 12 luglio 2016, n. 403 e D.D. 28 ottobre 2016, n. 655 ha approvato il riparto, a favore delle Autorità competenti, della somma complessiva di Euro 659.871,25 secondo i criteri fissati con D.G.R. n. 23-2724/2015.

Considerato che la Provincia di Vercelli non dispone, allo stato attuale, di personale disponibile o specificatamente formato per lo svolgimento delle ispezioni e che è intenzione della stessa avvalersi, ai sensi dell’art. 3 della D.G.R. n. 23-2724 del 29/12/2015, dell’A.R.P.A. Piemonte per l’espletamento del servizio.

Considerato che A.R.P.A. Piemonte è disponibile a svolgere le attività di ispezione degli impianti termici per conto della Provincia di Vercelli, secondo le modalità operative di cui alle suddette Deliberazioni regionali e nei limiti previsti dal presente accordo.

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

La Provincia di Vercelli, rappresentata dal Dirigente dell’Area Ambiente Dott. Piero Gaetano Vantaggiato, nato a Cutrofiano il 01/07/1960 domiciliato per la carica in Provincia di Vercelli Via S. Cristoforo, 3 - 13100 Vercelli, in qualità di legale

rappresentante, in applicazione dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

E

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (in seguito denominata A.R.P.A.), nella persona del Responsabile Struttura Complessa Rischio Industriale ed Energia Dott.ssa Giovanna Mulatero, nata a Ciriè il 07/09/1956, domiciliata per la carica presso l'A.R.P.A. Piemonte Via Pio VII n. 9 - 10135 Torino, in qualità di Dirigente delegato a rappresentare l'A.R.P.A. ai sensi del DDG n. _____ del _____.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1.1 - Premesse -

Le premesse formano parte integrante del presente atto.

Art. 1.2 - Oggetto della Convenzione -

La Convenzione ha per oggetto lo svolgimento degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici degli edifici di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05 finalizzati a verificare l'osservanza delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici di competenza provinciale comprendenti anche le verifiche sulla installazione dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione degli impianti termici.

La Convenzione regola, altresì, lo svolgimento delle verifiche in materia di efficienza energetica richieste dagli utenti ai sensi dell'articolo 8 della D.G.R. n. 23-2724/2015.

E' da intendersi impianto termico, un impianto tecnologico così come definito dall'articolo 2, l-tricies del D.Lgs 192/05 e s.m.i.¹”

Art. 1.3 - Impianti soggetti a ispezione -

¹ Ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 192/2005 modificato dall'articolo 2 del D.L. 63/2013 e convertito in Legge n. 90/2103: è definito "impianto termico": l'impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.”

Ai sensi dell'Allegato A al D.Lgs 192/05 si intendono per "ispezioni" gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle Autorità pubbliche competenti, mirati a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni dello stesso decreto.

Sono sottoposti ad ispezione tutti gli impianti centralizzati ed autonomi di cui all'art. 9, comma 2 del D.P.R. 74/2013 posti al servizio di edifici ricadenti nell'ambito territoriale della Provincia di Vercelli.

Per effetto della presente Convenzione le suddette ispezioni sono svolte da A.R.P.A. Piemonte in nome e per conto della Provincia di Vercelli.

Art. 1.4 - Impianti soggetti ad accertamento documentale -

Ai sensi dell'Allegato A al D.Lgs 192/05 l'accertamento è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.

Gli accertamenti documentali sono svolti dalla Provincia di Vercelli tramite il sistema informativo CIT, garantendo uniformità di azione nell'ambito territoriale di riferimento.

Sono sottoposti ad accertamento i soli impianti di cui all'art. 9, comma 2 del D.P.R. 74/2013 posti al servizio di edifici ricadenti nell'ambito territoriale della Provincia di Vercelli. Sulla base degli accertamenti documentali effettuati, la Provincia di Vercelli fornisce all'A.R.P.A. gli elenchi degli impianti da sottoporre a ispezione di cui al successivo art.2.1, elenchi in misura congrua alle risorse di cui all'art. 1.6.

Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.

Le attività di accertamento strettamente connesse alle ispezioni (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: conferma e verifica delle generalità del responsabile dell'esercizio, verifica dei requisiti dei manutentori/installatori, trasmissione dell'avviso di ispezione, verifica della documentazione richiesta, verifica della presenza/assenza dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione, eventuale notifica di illecito amministrativo al responsabile dell'esercizio, ecc.) sono svolte dall'A.R.P.A.

Art. 1.5 - Durata della Convenzione -

La Convenzione ha validità di anni tre dalla data di sottoscrizione, salvo quanto previsto dai seguenti articoli, e può essere rinnovata previa intesa fra le parti.

Al termine della campagna sperimentale di controllo di cui all'articolo 11 della D.G.R. n. 23-2724/2015 e s.m.i. la presente Convenzione previa verifica potrà essere modificata per tener conto degli esiti e dell'efficacia della predetta campagna.

I contenuti della presente Convenzione, anche per quanto riguarda gli aspetti procedurali, potranno essere verificati in ogni momento su richiesta di una delle parti.

Qualora nel corso di validità della Convenzione siano apportate modifiche alle norme inerenti il controllo degli impianti termici, la presente Convenzione potrà altresì essere modificata.

La Convenzione è comunque subordinata alla vigenza delle norme che impongono i controlli sugli impianti termici e della titolarità della funzione in capo alla Provincia di Vercelli, nonché alla sussistenza delle risorse finanziarie richiamate all'articolo successivo.

Art. 1.6 – Oneri della Convenzione –

Gli oneri derivanti dalla presente Convenzione, da determinarsi secondo gli importi unitari indicati all'art. 2.3, sono sostenuti dalla Provincia di Vercelli fino alla concorrenza massima dell'importo delle risorse trasferite dalla Regione Piemonte per lo svolgimento delle ispezioni, così come erogate e confermate dalla stessa per ogni anno di attività, al netto di eventuali spese sostenute direttamente dalla Provincia di Vercelli per l'esercizio della funzione.

Le risorse di cui sopra potranno essere incrementate in caso di ulteriori trasferimenti regionali ovvero in caso di eventuali introiti derivanti dall'attività ispettiva.

La liquidazione avverrà a seguito di emissione di regolari fatture elettroniche emesse dall'A.R.P.A. in base agli accertamenti ed ispezioni effettuate.

Art. 1.7 - Documenti che regolano il Servizio -

L'affidamento e lo svolgimento del servizio sono disciplinati:

- a) dalla presente Convenzione;
- b) dalle norme tecniche UNI - CTI, UNI - CIG, CEI, UNI - EN, applicabili alle attività e agli impianti in oggetto e relativi componenti;
- c) dal D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- d) dal D.P.R. 412/1993, dal D.Lgs 192/2005 e dal D.P.R. 74/2013 e loro ss.mm.ii.;
- e) dalla D.G.R. n. 46-11968 del 04/08/2009 e ss.mm.ii.;
- f) dalla D.G.R. n. 13-381 del 6 /10/2014 e dalla D.G.R. n. 27-514 del 3/11/2014;
- g) dalla D.G.R. n. 23-2724 del 29/12/2015;
- h) dalle Linee guida Enea;
- i) dalla procedura tecnica convenuta con ARPA.

Art. 1.8 - Requisiti di compatibilità

Ai sensi della propria Legge istitutiva, ARPA Piemonte non svolge attività incompatibili con le prestazioni oggetto della presente Convenzione, in coerenza di quanto previsto dall'Allegato C del D.P.R. 74/2013.

Art. 1.9 - Responsabile di Contratto -

L'esecuzione delle attività e il regolare adempimento di tutte le prescrizioni oggetto della presente Convenzione sono seguite, controllate e verificate dalla Provincia di Vercelli tramite il Responsabile di Contratto, il cui nominativo è notificato per scritto all'A.R.P.A.

In particolare, e salvo quanto specificato oltre, il Responsabile di Contratto ha il compito di:

- a) controllare che il servizio sia espletato secondo i tempi e le modalità stabilite dalla presente convenzione;
- b) controllare che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti al servizio siano corretti e comunque conformi a quanto stabilito.

c) curare i rapporti con il Responsabile del Servizio di cui all' art. 1.10.

Nell'espletamento dei suoi compiti, il Responsabile di Contratto non assume responsabilità alcuna nei confronti sia dell'A.R.P.A., sia di qualsiasi terzo, per ogni evento o danno che può verificarsi nel corso o comunque in occasione e in conseguenza della esecuzione del servizio.

Sono del tutto escluse dai compiti del Responsabile di Contratto le incombenze relative alla organizzazione del lavoro e alla sorveglianza della mano d'opera e della materiale esecuzione del servizio, incombenze tutte che sono di esclusiva competenza e responsabilità dell'A.R.P.A. e del suo personale dipendente.

Il Responsabile di Contratto, si riserva il diritto di effettuare controlli sull'operato dell'A.R.P.A. sia attraverso contatti con l'utenza sia affiancando ai verificatori in sede di controllo proprio personale.

Il Responsabile del Contratto svolge il proprio compito direttamente o avvalendosi di persone da lui scelte e incaricate.

Art. 1.10 - Responsabile del Servizio -

L'A.R.P.A. designa a totale suo carico una persona Responsabile del Servizio espressamente a ciò delegata, il cui nominativo è notificato alla Provincia di Vercelli prima dell'avvio delle attività.

Tra i compiti affidatigli a titolo esemplificativo e non limitativo rientrano tra l'altro i seguenti:

a) organizzare, programmare e dirigere il servizio conformemente ai contenuti del presente atto e delle eventuali richieste del Responsabile di Contratto;

b) provvedere a tutte le incombenze, in generale, relative alla sorveglianza e esecuzione del servizio, alla disciplina del personale e al buon funzionamento delle attrezzature di qualsiasi genere di proprietà dell'A.R.P.A.;

c) mantenere un contatto diretto con la Provincia di Vercelli fornendo un recapito telefonico, nonché in caso d'assenza nominare un sostituto da comunicare preventivamente alla stessa Amministrazione.

Art. 1.11 - Inadempimenti e risoluzione -

Nei casi di grave ritardo o di grave violazione degli impegni assunti nell'ambito della presente Convenzione, la Provincia di Vercelli provvederà ad eccepire formalmente e in modo circostanziato i fatti e a costituire in mora l'A.R.P.A. con invito a rispettare gli obblighi convenzionali entro il termine di quindici giorni.

Decorso il termine in assenza di adempimento ovvero di motivate controdeduzioni formulate dall'A.R.P.A., la Convenzione s'intenderà risolta per inadempimento.

In tali casi, la Provincia di Vercelli è tenuta a rimborsare all'A.R.P.A. unicamente gli oneri relativi alle attività effettuate sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali spese sostenute e fatto salvo il risarcimento del danno da quantificarsi e richiedersi in separata sede.

I funzionari della Provincia di Vercelli hanno la facoltà di eseguire in qualsiasi momento tutte le prove e le ispezioni che ritengono opportune, anche avvalendosi a tali fini di esperti estranei alle Amministrazioni.

Art. 1.12 - Divieto di cessione del credito -

Resta espressamente convenuto che il credito derivante dall'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione, non può essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE E ATTIVITÀ ISPETTIVA

Art. 2.1 - Programmazione e Pianificazione dell'attività -

Le ispezioni sono programmate dalla Provincia di Vercelli secondo i criteri di priorità di cui all'art. 9, comma 9, del D.P.R. 74/2013.

L'A.R.P.A. pianifica le ispezioni sulla base di appositi elenchi forniti dalla Provincia di Vercelli. Tali elenchi contengono i dati identificativi di un numero adeguato di impianti, suddivisi per Comune selezionati in base:

- agli esiti degli accertamenti documentali di cui all'art. 1.4, nei casi previsti all'art. 4, comma 2, lett. b e c, della D.G.R. 23-2724/2015 o di precedenti verifiche effettuate sugli impianti;
- all'analisi dei dati comunicati alla Regione Piemonte dai distributori di combustibile, resi disponibili dalla stessa tramite il CIT, al fine dell'individuazione degli impianti non censiti;
- alle segnalazioni e/o agli esposti pervenuti dagli utenti o da Enti terzi in relazione a presunte anomalie degli impianti;
- alla necessità di verificare la correttezza e la regolarità dell'operato delle imprese di installazione e manutenzione, anche per quanto riguarda il caricamento dei dati sul CIT, secondo principi di rotazione e non discriminazione delle aziende.

Il calendario delle verifiche è inviato per opportuna conoscenza alla Provincia di Vercelli prima dell'invio degli avvisi di cui all'art. 4.1.

Art. 2.2 - Effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni -

Gli accertamenti sono eseguiti durante tutto l'anno, mentre le ispezioni sono effettuate preferibilmente nei periodi di esercizio degli impianti termici.

Fatto salvo, quanto di diretta competenza della Provincia di Vercelli, l'A.R.P.A. provvede a comunicare tutte le altre irregolarità riscontrate durante l'ispezione agli Organi competenti in materia, senza alcun onere per la Provincia di Vercelli stessa.

Gli accertamenti e le ispezioni sono effettuati con le modalità di cui alla D.G.R. 23-2724/2015 ed alle Linee guida redatte dall'ENEA in attuazione del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.Lgs. 102/2014 e smi.

In caso di esito negativo dell'ispezione, con gravi irregolarità e/o impianti pericolosi, potrà essere effettuata, d'intesa con la Provincia di Vercelli o su specifica richiesta della medesima, l'effettuazione di una seconda ispezione finalizzata a verificare l'eliminazione delle anomalie riscontrate.

Art. 2.3 – Oneri a carico della Provincia di Vercelli -

Nell'ambito delle attività istituzionali in capo all'A.R.P.A. e a fronte delle attività svolte ai sensi della presente Convenzione, la Provincia di Vercelli riconosce all'A.R.P.A. il rimborso degli oneri sostenuti che vengono quantificati mediante rinvio agli importi di cui all'art. 7, comma 2, della D.G.R. 23-2724/2015 così come di seguito riportati:

TIPOLOGIA DI IMPIANTO	CLASSI DI POTENZA [kW]	ONERI PER L'ISPEZIONE [€]
IMPIANTI DOTATI DI GENERATORI DI CALORE A FIAMMA, POMPE DI CALORE, MACCHINE FRIGORIFERE, SCAMBIATORI DI CALORE	$P_n < 35$	120
	$35 \leq P_n < 100$	140
	$100 \leq P_n < 350$	200
	$P_n \geq 350$	250
COGENERAZIONE	$P_{el} < 50$	160
	$50 \leq P_{el} < 1000$	210
	$P_{el} \geq 1000$	300
MANCATO APPUNTAMENTO		METÀ DELL'IMPORTO CORRISPONDENTE ALLA FASCIA DI POTENZA MINORE

NB: per classi di potenza si deve considerare la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi ispezionabili al servizio della singola unità immobiliare.

Gli importi sono comprensivi anche delle spese di procedimento (da intendersi come spese di notifica, spese per eventuali contestazioni di illeciti amministrativi e spese di caricamento dei verbali di controllo su sistema informativo C.I.T).

I suddetti oneri sono direttamente corrisposti dalla Provincia di Vercelli all'A.R.P.A. sulla base di idonea documentazione comprovante l'avvenuta effettuazione delle attività di controllo e comunque fino alla concorrenza massima di cui all'art. 1.6.

Tali oneri sono da intendersi esenti da I.V.A. ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26.10.72 n. 633, sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 29.1.1979, in quanto trattasi di rimborso di costi sostenuti per lo svolgimento di attività istituzionale, così come definito dalla DGR 23-2724/2015, non demandabile ad altri soggetti, pubblici o privati.

CAPO III

PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 3.1 – Parametri degli impianti termici da sottoporre a ispezione -

I criteri e le modalità di svolgimento delle ispezioni presso l'impianto sono quelli descritti nelle "Linee guida per la definizione del regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del Decreto

Legislativo 192/05 e s.m.i. e del D.P.R. n. 74/2013” redatte dall’ENEA e nella procedura tecnica riportata in Allegato 1 alla presente Convenzione.

Nel corso delle ispezioni A.R.P.A. provvede altresì ai controlli inerenti i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore attraverso:

- la verifica dell’effettiva installazione dei predetti sistemi o, in caso contrario, delle motivazioni addotte per la mancata installazione;
- l’acquisizione dell’evidenza del metodo utilizzato per la ripartizione delle spese ove i suddetti sistemi siano stati installati.

Art. 3.2 - Strumentazione e apparecchiature -

La strumentazione e le apparecchiature utilizzate da A.R.P.A. per l’effettuazione delle ispezioni, devono essere conformi a quelle previste dalla vigente normativa in materia.

L’A.R.P.A. è responsabile di eventuali difetti o cattivo funzionamento delle apparecchiature stesse.

CAPO IV

RAPPORTO CON L’UTENZA

Art. 4.1 - Avviso di visita all’utente -

L’ispezione è comunicata da A.R.P.A. al Responsabile dell’impianto con almeno 15 giorni di anticipo mediante apposita cartolina di avviso, o con altro mezzo di preavviso idoneo a verificare la ricezione, compresa la posta elettronica certificata, su cui sono indicati il giorno e la fascia oraria della visita.

La data programmata per l’ispezione può essere modificata qualora l’utente ne faccia richiesta per iscritto con almeno 5 giorni di anticipo. La nuova data è concordata con l’utente da A.R.P.A. Piemonte.

Per gli impianti termici per i quali non è stato possibile effettuare il controllo l’A.R.P.A. è tenuta a segnalare alla Provincia di Vercelli i nominativi dei relativi Responsabili ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’art. 5 della D.G.R. n. 23-2724/2015.

Art. 4.2 - Personale addetto al Servizio -

È cura dell’A.R.P.A. aggiornare il personale impiegato nell’esecuzione del servizio, secondo le disposizioni legislative e normative vigenti in materia e su quelle che verranno emanate successivamente.

Al suddetto personale è rilasciato idoneo documento di riconoscimento che deve essere esibito al momento della visita a domicilio. Inoltre l’operatore deve essere in grado di soddisfare le richieste di informazioni o chiarimenti pertinenti al servizio.

Tale personale deve operare sotto la diretta sorveglianza del Responsabile di Servizio.

L’A.R.P.A., sotto la propria responsabilità, si impegna a far osservare al personale, impiegato per l’esecuzione del servizio le norme comportamentali consone al servizio prestato anche in relazione alla tutela dell’immagine della Provincia di Vercelli.

In particolare il personale addetto ha l'obbligo di presentarsi con il documento di riconoscimento in posizione ben visibile.

L'A.R.P.A. assume inoltre l'obbligo dell'apprestamento del servizio con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, compresi tutti gli oneri derivanti dalla applicazione delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori.

L'affidamento a terzi da parte dell'A.R.P.A. di parti del presente incarico aventi caratteristiche di particolare specializzazione, deve essere preventivamente concordato con il Responsabile del Contratto di cui all'art. 1.9.

Art. 4.3 - Documentazione da rilasciare -

Al termine dell'ispezione l'operatore incaricato deve redigere e sottoscrivere apposito rapporto di ispezione conforme al modello riportato nella procedura tecnica di cui alla lettera i) dell'Art. 1.7 della presente Convenzione.

Il rapporto di ispezione deve essere controfirmato per presa visione dal responsabile dell'impianto o suo eventuale delegato. Copia del rapporto di ispezione deve essere consegnata al medesimo responsabile e messo a disposizione della Provincia di Vercelli tramite il C.I.T.

Se il Responsabile dell'impianto o il suo delegato si rifiutano di sottoscrivere il rapporto di ispezione, l'ispettore procede ad annotare la circostanza sul rapporto che comunque è successivamente notificato all'interessato, nelle forme di legge, a cura dell'A.R.P.A.

I risultati delle ispezioni sono allegati al libretto di impianto di cui all'articolo 7, comma 5 del D.P.R. 74/2013.

Nel caso di ispezioni su impianti privi di bollino verde A.R.P.A. rilascia al responsabile dell'impianto gli estremi per il versamento a favore della Provincia di Vercelli degli importi di cui all'art. 7 della D.G.R. 23-2724/2015 unitamente alle indicazioni per la regolarizzazione dell'impianto sul CIT.

Analogamente A.R.P.A. rilascia gli estremi per il versamento in tutti i casi in cui la medesima D.G.R. preveda il riconoscimento di tariffe o rimborsi a favore della Provincia di Vercelli, ovvero si provveda all'irrogazione di sanzioni amministrative ai sensi del successivo articolo 4.4.

L'A.R.P.A. provvede a registrare sul C.I.T. l'avvenuta ispezione e a redigere, al termine della campagna ispettiva, una relazione tecnica conclusiva da inviare alla Provincia di Vercelli.

Art. 4.4 - Sanzioni amministrative -

Le violazioni previste dall'art. 15 del D.Lgs 192/05 e s.m.i., sono quando è possibile, immediatamente contestate dall'A.R.P.A. tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa ed inoltrate alla Provincia di Vercelli.

Se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della stessa violazione sono notificati agli interessati con le modalità e i termini indicati all'art. 14 comma 2 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero entro il termine di 90 giorni dall'accertamento per i residenti nel territorio della Repubblica Italiana ed entro il termine di 360 giorni dall'accertamento per i residenti all'estero.

Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO V
NORME FINALI

Art. 5.1 – Foro competente -

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa sorgere durante la durata della presente Convenzione o successivamente sull'interpretazione ed esecuzione di quanto ne forma oggetto, in ogni sua clausola. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Torino.

Art. 5.2 - Spese contrattuali -

L'imposta di bollo di cui D.P.R. 26/10/72 n. 642 e s.m.i. sulla presente Convenzione è a carico di A.R.P.A. Piemonte.

La Convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'Art. 5, comma 2, del D.P.R. 26/4/86 n. 131.

Letto confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti:

Per la Provincia di Vercelli

Per l'A.R.P.A. Piemonte